

sent by
Rubino Semetico
114 — 290

1983, II, 224; AMOROSO, *Sul lavoro domenicale in ipotesi di riposo settimanale goduto in altra giornata*, in *Giur. merito*, 1984, 805; GUARNIERI, *Ancora contrasti sulla maggiorazione per lavoro domenicale*, in *Giust. Civ.*, 1984, I, 2298; FABBRI, *Brevi note sulla pretesa maggiorazione per lavoro legittimamente prestato nel giorno di domenica*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1985, 163; INCHINO, *L'orario di lavoro e i riposi*, in *Il Codice Civile, Commentario diretto da Pietro Schlesinger*, Milano, 1987, 169 e ss.; GALLI, *I riposi settimanali e infrasettimanali*, in *Dir. Lav.*, 1987, I, 525 e ss.; MORMILE, *Una nuova funzione per la Corte di Cassazione: la riliquidazione «razionale» di indennità contrattuale collettive*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1988, 476.

GIOVANNI CASCIARO
Magistrato

★ ★ ★

Corte di Cassazione — Sezione 1 - 13 luglio 1990, n. 7995 - VERCELLONE Presidente - BIBOLINI Estensore - VENTO & C. S.N.C. (Avv. C. Visconti) E.D. & F. MAN (Avv. A. Nati).

Arbitrato - Arbitrato estero - Richiesta di esecutorietà in Italia - Opposizione - Non partecipazione - Convenuto in procedura arbitrale - Richiesta di riproporre tutte le eccezioni di merito non sollevate - Fondamento - Art. 798 cod. proc. civ. - Esclusione.

Il convenuto in un'azione per la dichiarazione di esecutorietà in Italia di una decisione arbitrata resa all'estero in assenza del convenuto, non può chiedere il riesame del merito della controversia in quanto l'art. 798 cod. proc. civ. trova applicazione solamente nei confronti delle decisioni rese in procedimenti dinanzi al giudice ordinario mentre l'assenza del convenuto nel procedimento arbitrale non può essere parificata a tale fine alla contumacia (1).

(Omissis). — (Motivi della decisione). — Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazioni dell'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in realzione agli artt. 798, 101 cod. proc. civ. e n. 3 legge 9 febbraio 1983 n. 28 che ha modificato l'art. 825 cod. proc. civ.; la falsa applicazione di norme di diritto, l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti, sul presupposto della sostenuta equiparabilità del lodo arbitrato, pronunciato in assenza di una parte, al giudizio di un giudice straniero svoltosi in contumacia, ritengono applicabile la disciplina dell'art. 798 cod. proc. civ. ed in tale ambito ripropongono le eccezioni di merito e di rito già sollevate in sede di deliberazione.

La sentenza della Corte di Appello di Roma, oggetto del ricorso, sul punto è fondata su due situazioni fondamentali, e cioè:

1) il lodo arbitrato, ad oltre un anno dalla sua pronuncia, non era stato impugnato, neppure tardivamente, da parte della S.n.c. Vento & C., per cui si era formato il giudicato preclusivo dell'esame delle eccezioni formulate dalla società convenuta in sede di deliberazione ed attinenti vuoi alla vendita (per asserito difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della stessa società o di persona legittimata a vincolarla), vuoi alla vincolatività ed estensione della clausola negoziale compromissoria, vuoi anche agli elementi procedurali dello stesso giudizio arbitrale, tra cui la asserita mancata comunicazione delle operazioni arbitrali;

2) l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina dell'art. 798 cod. proc. civ., per difformità dalla fatti-

specie legale che, in virtù di disposizione eccezionale (volta ad evitare il riconoscimento della sentenza straniera che, per il ricorrere di determinati presupposti, possa apparire sospetta di ingiustizia), consente al soccombente contumace di svolgere una vera e propria impugnazione di merito della sentenza straniera, ancorché la stessa costituisca giudicato secondo la legge del luogo in cui sia stata pronunciata.

Con il mezzo di ricorso in esame i ricorrenti non sembrano contestare che il lodo straniero, non impugnato, avesse il carattere della definitività secondo la legge del luogo della pronuncia (art. 797 n. 5 cod. proc. civ.); ciò malgrado essi sostengono, in virtù della non partecipazione attiva della società alla procedura arbitrale, l'equiparazione della posizione della S.n.c. Vento a quella della contumacia in un giudizio ordinario, con la conseguente possibilità di esercizio della forma speciale di impugnazione prevista dall'art. 798 cod. proc. civ., e la proponibilità di tutte le eccezioni di merito e di rito non sollevate in sede di giudizio arbitrale.

La tesi della società ricorrente sul punto non merita accoglimento, in quanto la motivazione della Corte di Roma, coerente e completa, è conforme al costante indirizzo di questa Corte, secondo cui la disciplina dell'art. 798 cod. proc. civ. trova applicazione solo nei confronti delle sentenze conclusive di un ordinario giudizio di cognizione, e non anche delle pronunce arbitrali. Il procedimento arbitrale, infatti, ancorché soggetto al principio del rispetto del contraddittorio, manca di un atto di citazione che dia ingresso alla possibilità di costituzione in giudizio e presenta comunque complessive caratteristiche strutturali incompatibili con la configurazione di una contumacia in senso tecnico giuridico, alla quale non può essere equiparata la mera assenza o il disinteresse delle parti allo svolgimento della procedura indicata (v. Cass. sent. 25 gennaio 1968 n. 211; sent. 2 febbraio 1978 n. 459; sent. n. 1722/82; n. 563/82; n. 465/84; n. 1765/86).

Il carattere eccezione, inoltre, dell'istituto dell'art. 798 cod. proc. civ., unanimemente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non ne consente l'applicazione in virtù di analogia a situazioni diverse dalla fattispecie legale tipica, neppure in virtù del richiamo generale dell'art. 800 cod. proc. civ., mentre il carattere di giudicato del lodo, secondo la legge del luogo della pronuncia (come affermato dalla Corte di merito), integra il presupposto della deliberazione previsto dall'art. 797 n. 4 cod. proc. civ.

D'altronde l'applicazione dell'art. 800 cod. proc. civ. ha oggi carattere pressoché eccezionale in quanto, con l'adesione dell'Italia alla convenzione di New York 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con la l. n. 62/68, e di Ginevra 21 aprile 1961 resa esecutiva con l. n. 418/70, l'exequatur interno risulta ormai regolato quasi completamente dalle norme convenzionali.

Nelle convenzioni ora richiamate, è prevista la possibilità di riesame di situazioni specifiche indicate, non già la riproposizione generale delle questioni affrontate nel lodo di cui venga chiesto il riconoscimento o l'esecuzione in uno stato contraente. Da ciò la preclusione alla proposizione in fase di deliberazione di eccezioni sollevabili in sede di giudizio arbitrale, e la fondatezza della pronuncia della Corte di merito sul punto, che ha ritenuto riservate al giudizio arbitrale le questioni di rito e di merito avanzate dagli attuali ricorrenti.

L'efficacia del giudicato o di definitività del lodo, richiamato dalla Carte di Roma, ben si comprende se riferita al sistema fondamentale del nostro ordinamento che, nella correlazione tra gli artt. 800, 797, 798 cod. proc. civ. ed in applicazione delle convenzioni internazionali, concernenti il riconoscimento ed il conferimento di efficacia in Italia ad un lodo arbitrale pronunciato all'estero, delimita l'esame del giudice nazionale, e quindi la possibilità di proporre eccezioni delle parti, entro i confini espressamente previsti ed indicati nella convenzione di New York citata.

Sotto questo profilo, rientra indubbiamente nell'ambito dell'art. V, n. 1 lett. b) della convenzione di New York la questione sollevata dalla ricorrente ed inerente al fatto che essa non sarebbe stata informata dell'instaurazione del collegio arbitrale e dell'inizio del relativo giudizio, con violazione delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa. Peraltro, secondo l'articolo citato, la situazione dedotta deve essere non solo eccepita dal soggetto che si oppone al riconoscimento del lodo straniero, ma dallo stesso provata. Sul punto la Corte di Roma, con rilievo essenziale, ma puntuale, ha posto in evidenza come la soc. Vento aveva avuto informazione della pendenza del procedimento e si era disinteressata del procedimento. Di fronte alla indicata situazione di fatto, era onere dell'attuale ricorrente dedurre e dimostrare la non conoscenza del procedimento, prova non adeguatamente fornita, per cui la motivazione sul punto della Corte di merito non è censurabile né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto quello del vizio motivazionale.

Con il secondo mezzo i ricorrenti deducono la violazione art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione art. 11 n. 2 convenzione di New York (*rectius*, art. II n. 2, non esistendo l'art. 11 della convenzione), la falsa applicazione di norme di diritto, l'insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo al fine l'illegittimità della pronuncia arbitrale, in quanto dal carteggio non risultava che la soc. Vento avesse sottoscritto i contratti.

Nell'esame del mezzo indicato, occorre preventivamente valutare la pertinenza del richiamo dell'art. II della citata convenzione, in una controversia attinente alla delibazione di lodo arbitrale emesso all'estero. L'art. II di detta convenzione, infatti, concerne il riconoscimento del compromesso o della clausola compromissoria, mentre i successivi artt. III, IV e V, riguardano il riconoscimento l'esecutività della sentenza arbitrale. Si tratta di valutare se le due serie di disposizioni, che hanno diverso oggetto, si sovrappongano e possano essere entrambe applicabili in un giudizio avente ad oggetto l'*exequatur* di un lodo straniero, volta che l'art. III della predetta convenzione, in ordine al riconoscimento del lodo, fa riferimento alle norme successive, non già a quelle degli articoli precedenti della stessa convenzione, ovvero se esse abbiano due differenti campi di applicabilità.

Indubbiamente la norma dell'art. II, n. 1 e 2 della convenzione di New York, iscritta nel testo della convenzione solo nell'ultima fase della sua redazione, concerne il riconoscimento della clausola compromissoria con riferimento alla sua efficacia positiva, che si concreta nell'idoneità di dare luogo al deferimento della controversia ad arbitri, e nella sua efficacia negativa, consistente essenzialmente nell'esclusione della giurisdizione dei giudici ordinari degli stati contraenti.

L'obbligo del riconoscimento della clausola compromissoria per arbitrato estero viene posto da detta norma in termini estremamente ampi sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo, per cui l'articolo deve essere interpretato alla luce delle altre norme della convenzione stessa. In particolare, a quale fattispecie concreta l'art. II citata faccia pacificamente riferimento, emerge dallo stesso n. 3 dell'articolo predetto, inerente all'eccezione di incompetenza o di carenza di giurisdizione davanti al giudice di uno stato, adito per una controversia, in presenza di un compromesso avente le caratteristiche previste dai primi due commi dell'art. II. La norma prevede, appunto, che il giudice ordinario, su eccezione di parte, «reverra les parties à l'arbitrage». Al di fuori, quindi, di dette situazioni non si ritiene che l'esame dei requisiti intrinseci di validità della clausola compromissoria, che decampi dalle previsioni dei successivi artt. III e segg. della convenzione, possa inerire al giudizio di delibazione e possa essere oggetto di valutazione in detta sede.

D'altronde i principi cui deve attenersi il giudizio di deliberazione sono indicati dall'art. III e seguenti della convenzione e tra questi dall'art. V che, indicando le situazioni oggetto di possibile eccezione di parte o rilevabili d'ufficio, non prevede per nulla situazioni di validità sostanziale della convenzione, che non attengano alla capacità delle parti (art. V n. 1 *sub a*), al rapporto tra contenuto della decisione e contenuto della clausola compromissoria (art. V n. 1 *sub c*), all'arbitrabilità della materia (art. V, n. 2 lett. a), ovvero alle situazioni formali ed apparenti costituenti condizioni di procedibilità ed inerenti al deposito della convenzione.

Conseguentemente, esulando dalla materia possibile oggetto del giudizio di deliberazione, le situazioni dedotte dai ricorrenti rientrano tra quelle che la parte avrebbe dovuto dedurre nel giudizio arbitrale o nella eventuale fase impugnativa e che, secondo l'indicazione della Corte di Roma, risultano coperte dall'efficacia della definitività del lodo redatto all'estero.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. V n. 2 della Convenzione di New York e 807 cod. proc. civ., ed inoltre la falsa applicazione di norme di diritto, l'insufficiente e contraddittoria motivazione.

La doglianza assume un duplice aspetto. Sotto un primo profilo i ricorrenti deducono la nullità della clausola arbitrale in quanto, non determinando specificamente l'oggetto della controversia, sarebbe contraria alla disciplina dell'art. 807 cod. proc. civ., la cui applicabilità sarebbe consentita alla fattispecie in relazione all'art. V, n. 2 della convenzione di New York, secondo cui il riconoscimento di un lodo arbitrale sarebbe consentito solo quando l'autorità dove il riconoscimento e l'esecuzione vengono richiesti constati che l'oggetto della controversia non è contrario alla legge che regola l'arbitrato. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che il giudice arbitrale abbia esorbitato dal suo compito e dai limiti dell'oggetto della clausola compromissoria, in quanto le parti avrebbero inteso demandare al giudice privato straniero il giudizio sulla addebitabilità della mancata esecuzione dei contratti, mentre il collegio arbitrale avrebbe ampliato il *thema decidendum* assumendo per pacifica l'inadempienza della S.n.c. Vento & C., ignorando gli aspetti formali e sostanziali del contratto e comminando la condanna sulla base del solo assunto della controparte relativo alla perdita fi-

nanziaria che costei avrebbe dichiarato, ma non dimostrato di avere subito.

Sotto il proprio profilo indicato, non si ritiene che il richiamato art. V, n. 2 della convenzione di New York abbia il tenore e l'estensione attribuitale dai ricorrenti, i quali intenderebbero dedurre la nullità della clausola arbitrale per contrasto con una norma di rito dell'ordinamento italiano. Escudendo, infatti, che il richiamo dei ricorrenti sia fatto all'art. V, n. 2 lett. b), concernente la contrarietà del lodo a norme di ordine pubblico, che non vengono richiamate nella specie, l'unico riferimento possibile dovrebbe essere alla lett. a) del n. 2 del predetto articolo. La norma, peraltro, attiene all'arbitrabilità della materia, ed è interpretabile nel senso che è la *lex fori* a determinare detta arbitrabilità, per cui per la determinazione della materia compromettibile in Italia occorre fare riferimento all'art. 800 che richiama gli artt. 806 e 808 cod. proc. civ. Al di fuori della compromettibilità in arbitri della materia, la norma richiamata non dispone, per cui non può ritenersi che sia la *lex fori* a reggere l'intero procedimento arbitrale, al contrario regolato dalla legge del luogo in cui l'arbitrato è stato pronunciato. Fuori luogo, quindi, appare, il richiamo normativo ed il fondamento della prima parte del motivo in esame, soprattutto ove si consideri che la Corte di Roma ha espressamente dichiarato che la controversia verteva in materia disponibile ed era quindi compromettibile in arbitri, senza che sul punto specifico sussista mezzo di gravame.

Sul secondo punto della doglianza, esulano dal giudizio in questa fase i rilievi inerenti al metodo ed agli elementi probatori ritenuti validi dagli arbitri per l'emissione della pronuncia di condanna. Limitando l'esame alla non coincidenza tra estensione della clausola compromissoria ed oggetto della pronuncia, rientrando nella previsione dell'art. V n. 1 lett. c) della convenzione più volte citata, occorre rilevare che la questione si traduce nell'interpretazione di una clausola contrattuale costituente questione di merito non deducibile nel giudizio di cassazione, e riservata alla pronuncia del giudice del merito, se correttamente motivata. La Corte di Roma aveva individuato l'oggetto della clausola compromissoria in «tutte le controversie sorte, o che sarebbero potute sorgere, nell'esecuzione del contratto», tra esse comprendendo espressamente anche la controversia in esame, deducendo ciò sia dal tenore letterale della clausola, sia dal riferimento ad uno schema di arbitrato permanente. Sul punto la motivazione della Corte di merito appare, sia pure nella sua sinteticità, logica, esauriente e completa, né i ricorrenti deducono specificamente da quali elementi dovrebbe trarsi la carenza motivazionale della pronuncia sul punto.

Al rigetto del ricorso, consegue per i ricorrenti l'obbligo della rifusione delle spese della presente fase. (Omissis)

☆☆☆

(1) La pronuncia annotata è conforme all'orientamento giurisprudenziale prevalente. In tal senso è ad esempio la pronuncia della Suprema Corte in *Torresi c. Cam* (decisione del 15 marzo 1986, n. 1765 in *Rass. Arb.* 1989, 218).

In dottrina riserve sono peraltro state formulate da RUBINO-SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato (interno)* Cedam 1991, p. 500.

☆☆☆ C.l.c.

Corte di Cassazione — Sezione 1 - 13 luglio 1990 n. 7258 - MALTESE Presidente - SENSALÉ Estensore - AUTOSPORT S.N.C. (Avv. ti S. Scordia e S. Alessandrini) - AMNE FINANZE DELLO STATO.

Società - Società per azioni - Trasformazioni in società in nome collettivo - Effetti - Mutamento formale - Sussistenza - Creazione nuovo ente - Esclusione - Sopravvivenza senza soluzione di continuità - Sussistenza.

Ogni forma di trasformazione di una società in altra, avvenga essa da una società di persone in una società di capitali o da una società di capitali in una società di persone comporta soltanto un mutamento formale. L'ente trasformato ancorché consegua la personalità giuridica di cui prima difettava (o ancorché perda quella di cui era dotato) non si estingue per rinascere in altra forma né dà luogo ad un nuovo centro di imputazione di effetti giuridici ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità (1).

(Omissis). — (Motivi della decisione). — Ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. vanno riuniti il ricorso principale della Soc. Autosport e il ricorso incidentale dell'amministrazione.

Deve, poi, disattendersi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale, formulata dall'Amministrazione sotto il duplice profilo della mancata indicazione delle disposizioni di legge che si asseriscono violate e della mancata indicazione della sede della società ricorrente.

Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo la sent. n. 2984 del 27 marzo 1987), secondo la quale l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano i motivi del ricorso per cassazione è esplicitamente richiesta dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., ma il riferimento normativo ha il solo fine di chiarire il contenuto delle censure formulate ed i limiti dell'impugnazione, per cui l'omessa o erronea indicazione degli articoli di legge non rende inammissibile il ricorso ove — com'è nel caso concreto, e si vedrà esaminando il ricorso stesso — gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano d'individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati.

Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che, per la valida instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità da parte di una società è sufficiente che nel ricorso siano indicate la ragione sociale e la persona investita della rappresentanza legale dell'ente societario e che questo risulti sufficientemente individuato, sì che la parte ricorrente si identifichi con quella che ha partecipato al giudizio di merito (sent. n. 5438 del 22 novembre 1978); e, come non genera alcuna incertezza in ordine alla identificazione dell'ente impugnante la mancata indicazione del tipo di società commerciale cui esso appartiene, così non dà luogo ad incertezze la mancata indicazione della sede della società quando, come nella specie, non sussistono dubbi sulla identificazione della Società ricorrente con quella che, bene individuata, è stata in giudizio nelle fasi pregresse.

Con i tre motivi del ricorso principale, riconducibili, come apparirà chiaro tra poco, ad un comune denominatore e da esaminarsi, per ciò, congiuntamente, si deduce:

1) il ruolo, atto a contenuto vincolato, costituisce il titolo costitutivo in presenza del quale l'esattore prece-

07995

pag. 1

Italy 114

lecdiz

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 6305/85

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 18689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 2486

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Dott. Paolo VERCELLONE

- Presidente

Rilasciata copia studio

" Domenico MALTESE

- Consigliere

al SIG. lecdiz

" Giuseppe CATURANI

per diritti L. 4000

Il 29 MAR. 1991

" Renato SGROI

IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

" Gian Carlo BIBOLINI relatore

Rilasciata copia studio

ha pronunciato la seguente

al SIG. lecdiz

per diritti L. 4000

SENTENZA

Il 12 NOV. 1990

sul ricorso proposto

IL CANCELLIERE

da

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

SNC VENTO & C., in persona del leg. rapp. p.t. e

Rilasciata copia studio

MICHELE VENTO, elett. doM; in Roma, Via Franco Miche

al SIG. CC

lini Tocci, n. 50, c/o l'avv. Carlo visconti, che

per diritti L. 4000

Il 12 NOV. 1990

li rapp. e difende giusta delega in atti.

IL CANCELLIERE

RICORRENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

contro

SOCIETA' E.D.&F. Man (Coffee Limited, in persona del

Rilasciata copia studio

leg. rapp. p.t. elett. dom. in Roma, Via Cicerone n.

al SIG. PASSINIS

per diritti L. 4000

Il 13 MAR. 1991

66, c/o l'avv. Arturo Nati, che la rapp. e difende

IL CANCELLIERE

giusta delega in atti.

CONTRORICORRENTE



08.~

Avverso la sentenza n. 1051 della Corte di appello

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

di Roma, in data 6/5/1985:

Rilasciata copia studio
al SIG. Bianchi
per diritti L. 4000

Udita la relazione svolta dal cons. dott. Gian Carlo Bibolini;

Il 9 APR. 1991
IL CANCELLIERE

Udite per il ricorrente l'avv. Visconti;

Udito per il resistente l'avv. Nati;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Udito il P.M. dott. Giovanni Lo Cascio, che ha con-

Rilasciata copia studio
al SIG. Visconti
per diritti L. 4000

cluso per il rigetto del processo.

Il 15 APR. 1991
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. Ricchi
per diritti L. 4000

Il 31 LUG. 1991
IL CANCELLIERE

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

SPAZIO ANNULLATO
[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione in data 13/11/1982 la soc. E. D. & F. MAN (COFFE) LIMITED, corrente in Londra, conveniva davanti alla Corte di Appello di Roma la s.n.c. VENTO E C. per sentire dichiarare l'efficacia in Italia del lodo arbitrale emesso il 2/6/1981 dai componenti del Comitato A della Associazione per il commercio del Caffè dei Paesi Bassi, nei confronti della soc. Vento, la quale era stata condannata al pagamento di 55.716,40 dollari U.S.A., di 6.202,60 sterline inglesi e di 2493 fiorini olandesi per spese processuali.

L'attrice riferiva che rispettivamente il 30/5/80 ed il 22/7/80, con l'intermediazione della soc. Ciravegna di Roma, erano stati stipulati tra le parti tre contratti per la fornitura di vari quantitativi di caffè; che la ditta Vento aveva rifiutato di prendere in consegna la merce causando gravi perdite finanziarie alla venditrice, la quale aveva dovuto vendere il prodotto al migliore offerente;

che i contratti prevedevano espressamente la clausola compromissoria e, in caso di contestazione, il ricorso ad arbitri olandesi;

che nonostante fosse stata invitata dal Comitato arbitrale a rispondere alla richiesta di arbitrato entro il 1° maggio 1981 ed a presentarsi all'udienza del giorno 18 maggio 1981, l'interessata non rispondeva nè si presentava a svolgere le sue difese.

Radicato il contraddittorio si costituiva la s.n.c.

ento e C, la quale eccepiva:

I^o) che tra i documenti prodotti non risultano depositati quelli relativi alla procedura espletata per l'arbitrato e neppure la copia della convenzione di New York.; ciò comportava la violazione dell'art. 4 n^o. 1 lett. b e 5 n^o. 1 lett. b della convenzione di New York 10/6/58 e l'improponibilità della domanda;

II^o) che il legale rappresentante della s.n.c. Vento non aveva sottoscritto il contratto da quo; mentre, infatti, i contratti apparivano firmati da Michele Vento, la legittimazione ad obbligare la società, quali soci amministratori con rappresentanza, competeva, anche disgiuntamente, ai soci Alberto e Crescenzo Vento;

90 III^o che era stato violato l'art. 5 n^o. 2 della convenzione New York, secondo cui il riconoscimento può avvenire solo quando consti la non contrarietà alla legge che regola l'arbitrato del paese dove l'esecuzione venga richiesta ; nella specie i contratti oggetto del lodo arbitrale di 95 Rotterdam, non determinavano specificamente l'oggetto della controversia che doveva essere determinato a pena di nullità a norma dell'art. 907 c.p.c.;

IV) che i contratti prevedevano in forma assai concisa la procedura arbitrale; sosteneva, in proposito, che oggetto della clausola arbitrale non era il risarcimento del danno,

114 solo il giudizio sulla addebitabilità della colpa della
115 mancata esecuzione, per cui gli arbitri avevano ecceduto i
116 limiti della loro competenza;

117 V) la nullità dell'arbitrato per violazione dell'art.
118 2 let. b della convenzione di New York 10/6/58, in quanto i
119 contratti erano stati stipulati verosimilmente all'estero ed
120 erano, quindi, contrari all'ordine pubblico italiano che
121 vieta agli italiani di contrarre all'estero obbligazioni.

122 Interveniva volontariamente il sig. Michele Vento il
123 quale disconosceva espressamente la sottoscrizione dei tre
124 contratti.

125 L'attrice proponeva domanda di verificaione, cui si
126 opponeva la s.n.c. Vento.

127 La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data
128 6/5/1985, riteneva che le eccezioni della s.n.c. VENTO non
129 potevano essere prese in considerazione nel merito in quanto,
130 per giurisprudenza costante, l'art. 798 c.p.c., il quale pre-
131 vede il riesame del merito in caso di contumacia, non è ap-
132 plicabile agli arbitrati. Conseguentemente le questioni in
133 relazione all'autenticità della firma ed alla vincolatività
134 del firmatario, non essendo state fatte valere, sia pure tar-
135 divamente, nella competente sede di impugnazione del lodo,
136 restano travolte dal passaggio in giudicato della pronuncia
137 arbitrale.

138 Per la delibazione, la Corte di merito riteneva sus-

presenti i presupposti di legge, e cioè: la competenza della Corte d'Appello di Roma in relazione alla sede della s.n.c. Vento; la validità e l'efficace della clausola arbitrale, anche se conclusa all'estero, non sussistendo al riguardo motivi di sorta; la disponibilità dei diritti e la, conseguente, loro compromettibilità, in quanto i contratti fanno riferimento ad uno schema di arbitrato permanente per tutte le controversie sorte, o che avrebbero potuto sorgere, nell'esecuzione dei singoli contratti; la rituale informazione della proposizione del procedimento, cui la soc. Vento aveva risposto con condotta assenteista.

La Corte di merito rilevava, infine, che il collegio arbitrale, secondo i principi dell'ordinamento italiano, poteva conoscere della controversia ed il lodo, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, non conteneva disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la s.n.c. Vento & C ed il sig. Michele Vento, deducendo tre motivi integrati da una memoria; si costituiva con controricorso e successiva memoria la soc. E D. & F. Man.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell' art. 360 n° 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 798, 801 c.p.c. e n°. 3 Legge 9/2/1983 n°. 28 che ha modificato l'art. 825 c.p.c.; la falsa applicazione di norme di diritto,

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti, sul presupposto della sostenuta equiparabilità del lodo arbitrale, pronunciato in assenza di una parte, al giudizio di un giudice straniero svoltosi in contumacia, ritengono applicabile la disciplina dell'art. 798 c.p.c. ed in tale ambito ripropongono le eccezioni di merito e di rito già sollevate in sede di deliberazione.

La sentenza della Corte di Appello di Roma, oggetto del ricorso, sul punto è fondata su due situazioni fondamentali, e cioè:

1) il lodo arbitrale, ad oltre un anno dalla sua pronuncia, non era stato impugnato, neppure tardivamente, da parte della s.n.c. Vento & C, per cui si era formato il giudicato preclusivo dell'esame delle eccezioni formulate dalla società convenuta in sede di deliberazione ed attinenti vuoi alla vendita (per asserito difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della stessa società o di persona legittimata a vincolarla), vuoi alla vincolatività ed estensione della clausola negoziale compromissoria, vuoi anche agli elementi procedurali dello stesso giudizio arbitrale, tra cui la asserita mancata comunicazione delle operazioni arbitrali;

2) l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina dell'art. 798 c.p.c., per difformità dalla fattispecie

che, in virtù di disposizione eccezionale (volta ad
il riconoscimento della sentenza straniera che, per
ricorrere di determinati presupposti, possa apparire so-
ta di ingiustizia), consente al soccombente contumace di
algere una vera e propria impugnazione di merito della sen-
straniera, ancorché la stessa costituisca giudicato se-
do la legge del luogo in cui sia stata pronunciata.

Con il mezzo di ricorso in esame i ricorrenti non
sbrano contestare che il lodo straniero, non impugnato,
esse il carattere della definitività secondo la legge del
luogo della pronuncia (art. 797 n. 5 c.p.c.); ciò malgrado
essi sostengono, in virtù della non partecipazione attiva
della società alla procedura arbitrale, l'equiparazione della
posizione della s.n.c. Vento a quella della contumacia in un
giudizio ordinario, con la conseguente possibilità di eserci-
zio della forma speciale di impugnazione prevista dall'art.
798 c.p.c., e la proponibilità di tutte le eccezioni di me-
rito e di rito non sollevate in sede di giudizio arbitrale.

La tesi della società ricorrente sul punto non merita
accoglimento, in quanto la motivazione della Corte di Roma,
coerente e completa, è conforme al costante indirizzo di
questa Corte, secondo cui la disciplina dell'art. 798 c.p.c.
trova applicazione solo nei confronti delle sentenze
conclusive di un ordinario giudizio di cognizione, e non an-
che delle pronunce arbitrali. Il procedimento arbitrale, in-

ancorché soggetto al principio del rispetto del con-
istorio, manca di un atto di citazione che dia ingresso
la possibilità di costituzione in giudizio e presenta co-
mplessive caratteristiche strutturali incompatibili
la configurazione di una contumacia in senso tecnico giu-
dicio, alla quale non può essere equiparata la mera assenza
il disinteresse delle parti allo svolgimento della proce-
ara indicata (v. Cass. sent. 25/1/68 n°. 211; sent. 2/2/78
n°. 459; sent. n°. 1722/82; n°. 563/82; n°. 465/84; n°.
1765/86).

Il carattere eccezionale, inoltre, dell'istituto
dell'art. 798 c.p.c., unanimemente affermato dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, non ne consente l'applicazione in virtù
di analogia a situazioni diverse dalla fattispecie legale ti-
pica, neppure in virtù del richiamo generale dell'art. 800
c.p.c., mentre il carattere di giudicato del lodo, secondo la
legge del luogo della pronuncia (come affermato dalla Corte
di merito), integra il presupposto della delibazione previsto
dall'art. 797 n°. 4 c.p.c.

D'altronde l'applicazione dell'art. 800 c.p.c. ha oggi
carattere pressoché eccezionale in quanto, con l'adesione
dell'Italia alla Convenzione di New York 10/6/58 sul
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali
straniere, resa esecutiva con la L. n°. 62/68, e di Ginevra
21/4/61 resa esecutiva con L. n°. 418/70, l'exequatur interno

giuridica ormai regolato quasi completamente dalle norme convenzionali.

Nelle convenzioni ora richiamate, è prevista la possibilità di riesame di situazioni specifiche indicate, non della riproposizione generale delle questioni affrontate nel lodo di cui venga chiesto il riconoscimento o l'esecuzione in uno stato contraente. Da ciò la preclusione alla proposizione in fase di deliberazione di eccezioni sollevabili in sede di giudizio arbitrale, e la fondatezza della pronuncia della Corte di merito sul punto, che ha ritenuto riservate al giudizio arbitrale le questioni di rito e di merito avanzate dagli attuali ricorrenti.

L'efficacia del giudicato o di definitività del lodo, richiamato dalla Corte di Roma, ben si comprende se riferita al sistema fondamentale del nostro ordinamento che, nella correlazione tra gli artt. 800, 797, 798 c.p.c. ed in applicazione delle convenzioni internazionali, concernenti il riconoscimento ed il conferimento di efficacia in Italia ad un lodo arbitrale pronunciato all'estero, delimita l'esame del giudice nazionale, e quindi la possibilità di proporre eccezioni delle parti, entro i confini espressamente previsti ed indicati nella convenzione di New York citata.

Sotto questo profilo, rientra indubbiamente nell'ambito dell'art. V^o, n. 1 lett. b) della convenzione di New York la questione sollevata dalla ricorrente ed inerente

al fatto che essa non sarebbe stata informata dell'instaurazione del collegio arbitrale e dell'inizio del relativo giudizio, con violazione delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa. Peraltro, secondo l'articolo citato, la situazione dedotta deve essere non solo eccepita dal soggetto che si oppone al riconoscimento del lodo straniero, ma dallo stesso provata. Sul punto la Corte di Roma, con rilievo essenziale, ma puntuale, ha posto in evidenza come la soc Vento aveva avuto informazione della pendenza del procedimento e si era disinteressata del procedimento. Di fronte alla indicata situazione di fatto, era onere dell'attuale ricorrente dedurre e dimostrare la non conoscenza del procedimento, prova non adeguatamente fornita, per cui la motivazione sul punto della Corte di merito non è censurabile nè sotto il profilo della violazione di legge, nè sotto quello del vizio motivazionale.

Con il secondo mezzo i ricorrenti deducono la violazione art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione art. 11 n. 2 convenzione di New York (rectius, art. II n. 2, non esistendo l'art. 11 della convenzione), la falsa applicazione di norme di diritto, l'insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo al fine l'illegittimità della pronuncia arbitrale, in quanto dal carteggio non risultava che la soc. Vento avesse sottoscritto i contratti.

Nell'esame del mezzo indicato, occorre preventivamente

valutare la pertinenza del richiamo dell'art. II^a della
citata convenzione, in una controversia attinente alla deli-
bazione di lodo arbitrale emesso all'estero. L'art. II^a di
detta convenzione, infatti, concerne il riconoscimento del
compromesso o della clausola compromissoria, mentre i succes-
sivi artt. III, IV e V, riguardano il riconoscimento
l'esecutività della sentenza arbitrale. Si tratta di valutare
se le due serie di disposizioni, che hanno diverso oggetto,
si sovrappongono e possano essere entrambe applicabili in un
giudizio avente ad oggetto l'exequatur di un lodo straniero,
volta che l'art. III^a della predetta convenzione, in ordine
al riconoscimento del lodo, fa riferimento alle norme succes-
sive, non già a quelle degli articoli precedenti della stessa
convenzione, ovvero se esse abbiano due differenti campi di
applicabilità.

Indubbiamente la norma dell'art. II^a, n. 1 e 2 della
convenzione di New York, iscritta nel testo della convenzione
solo nell'ultima fase della sua redazione, concerne il rico-
noscimento della clausola compromissoria con riferimento alla
sua efficacia positiva, che si concreta nell'idoneità di dare
luogo al deferimento della controversia ad arbitri, e nella
sua efficacia negativa, consistente essenzialmente
nell'esclusione della giurisdizione dei giudici ordinari de-
gli stati contraenti. L'obbligo del riconoscimento della
clausola compromissoria per arbitrato estero viene posto da

detta norma in termini estremamente ampi sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo, per cui l'articolo deve essere interpretato alla luce delle altre norme della convenzione stessa. In particolare, a quale fattispecie concreta l'art. II citato faccia pacificamente riferimento, emerge dallo stesso n. 3 dell'articolo predetto, inerente all'eccezione di incompetenza o di carenza di giurisdizione davanti al giudice di uno stato, adito per una controversia, in presenza di un compromesso avente le caratteristiche previste dai primi due commi dell'art. II. La norma prevede, appunto, che il giudice ordinario, su eccezione di parte, "reverra les parties à l'arbitrage". Al di fuori, quindi, di dette situazioni non si ritiene che l'esame dei requisiti intrinseci di validità della clausola compromissoria, che decampi dalle previsioni dei successivi artt. III e segg. della convenzione, possa inferire al giudizio di deliberazione e possa essere oggetto di valutazione in detta sede.

D'altronde i principi cui deve attenersi il giudizio di deliberazione sono indicati dall'art. III e seguenti della convenzione e tra questi dall'art. V che, indicando le situazioni oggetto di possibile eccezione di parte o rilevabili d'ufficio, non prevede per nulla situazioni di validità sostanziale della convenzione, che non attengano alla capacità delle parti (art. V n. 1 sub a)), al rapporto tra contenuto della decisione e contenuto della clausola compromissoria

art. V n°. 1 sub c), all'arbitrabilità della materia (art. V, n°. 2 lett a)), ovvero alle situazioni formali ed apparenti costituenti condizioni di procedibilità ed inerenti al deposito della convenzione.

Conseguentemente, esulando dalla materia possibile oggetto del giudizio di delibazione, le situazioni dedotte dai ricorrenti rientrano tra quelle che la parte avrebbe dovuto dedurre nel giudizio arbitrale o nella eventuale fase impugnativa e che, secondo l'indicazione della Corte di Roma, risultano coperte dall'efficacia della definitività del lodo redatto all'estero.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 360 n°. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. V n°. 2 della Convenzione di New York e 807 c.p.c., ed inoltre la falsa applicazione di norme di diritto, l'insufficiente e contraddittoria motivazione.

La doglianza assume un duplice aspetto. Sotto un primo profilo i ricorrenti deducono la nullità della clausola arbitrale in quanto, non determinando specificamente l'oggetto della controversia, sarebbe contraria alla disciplina dell'art. 807 c.p.c., la cui applicabilità sarebbe consentita alla fattispecie in relazione all'art. V, n°. 2 della convenzione di New York, secondo cui il riconoscimento di un lodo arbitrale sarebbe consentito solo quando l'autorità dove il riconoscimento e l'esecuzione vengono ri-

chiesti constati che l'oggetto della controversia non è contrario alla legge che regola l'arbitrato. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che il giudice arbitrale abbia esorbitato dal suo compito e dai limiti dell'oggetto della clausola compromissoria, in quanto le parti avrebbero inteso demandare al giudice privato straniero il giudizio sulla addebitabilità della mancata esecuzione dei contratti, mentre il collegio arbitrale avrebbe ampliato il thema decidendum assumendo per pacifica l'inadempienza della s.n.c. Vento & C, ignorando gli aspetti formali e sostanziali del contratto e comminando la condanna sulla base del solo assunto della controparte relativo alla perdita finanziaria che costei avrebbe dichiarato, ma non dimostrato di avere subito.

Sotto il primo profilo indicato, non si ritiene che il richiamato art. V, n. 2 della convenzione di New York abbia il tenore e l'estensione attribuite dai ricorrenti, i quali intenderebbero dedurre la nullità della clausola arbitrale per contrasto con una norma di rito dell'ordinamento italiano. Escludendo, infatti, che il richiamo dei ricorrenti sia fatto all'art. V, n. 2 lett. b), concernente la contrarietà del lodo a norme di ordine pubblico, che non vengono richiamate nella specie, l'unico riferimento possibile dovrebbe essere alla lett. a) del N. 2 del predetto articolo.

La norma, peraltro, attiene all'arbitrabilità della materia, ed è interpretabile nel senso che è la lex fori a determinare

detta arbitrabilità, per cui per la determinazione della materia compromettibile in Italia occorre fare riferimento all'art. 800 che richiama gli artt. 806 e 808 c.p.c. Al di fuori della compromettibilità in arbitri della materia, la norma richiamata non dispone, per cui non può ritenersi che sia la lex fori a reggere l'intero procedimento arbitrale, al contrario regolato dalla legge del luogo in cui l'arbitrato è stato pronunciato. Fuori luogo, quindi, appare, il richiamo normativo ed il fondamento della prima parte del motivo in esame, soprattutto ove si consideri che la Corte di Roma ha espressamente dichiarato che la controversia verteva in materia disponibile ed era quindi compromettibile in arbitri, senza che sul punto specifico sussista mezzo di gravame.

Sul secondo punto della doglianza, esulano dal giudizio in questa fase i rilievi inerenti al metodo ed agli elementi probatori ritenuti validi dagli arbitri per l'emissione della pronuncia di condanna. Limitando l'esame alla non coincidenza tra estensione della clausola compromissoria ed oggetto della pronuncia, rientrante nella previsione dell'art. 390 V. n. 1 lett. c) della convenzione più volte citata, occorre rilevare che la questione si traduce nell'interpretazione di una clausola contrattuale costituente questione di merito non deducibile nel giudizio di cassazione, e riservata alla pronuncia del giudice del merito, se correttamente motivata. La Corte di Roma aveva individuato l'oggetto della clausola com-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Registrata a Roma il

25 OTTOBRE 1990

al N. 28831

Esatto L. Cenni medici milato

da NATI

IL CA. IN TITOLARE
Angelo Petracet

IL DIRIGENTE
V. Napoleoni



promissoria in "tutte le controversie sorte, o che sarebbero potute sorgere, nell'esecuzione del contratto", tra esse ricomprendendo espressamente anche la controversia in esame, deducendo ciò sia dal tenore letterale della clausola, sia dal riferimento ad uno schema di arbitrato permanente. Sul punto la motivazione della Corte di merito appare, sia pure nella sua sinteticità, logica, esauriente e completa, né i ricorrenti deducono specificamente da quali elementi dovrebbe trarsi la carenza motivazionale della pronuncia sul punto.

Al rigetto del ricorso, consegue per i ricorrenti l'obbligo della rifusione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese della presente fase liquidando

gli onorari in € 3.000.000

Roma 14/2/89

IL PRESIDENTE

PAOLO VERCELLONE

IL CONS. REL.

GIAN CARLO BIBOLINI

IL DIRIGENTE 1° SEZ. CIV.
(Dott. Gaspare La Marca)

1091
1101 100.000
4541 16500
TOT. 16500

Depositata in Cancelleria
Oggi, 8 AGO. 1990

IL CANCELLIERE

IL CONS. REL.